



GUIDE ALPINE – MAESTRI DI ALPINISMO  
ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA  
**COLLEGIO REGIONALE MARCHE**

Ente di diritto pubblico istituito dalla Legge 2 gennaio 1989 n.6  
e L.R. 23 gennaio 1996 n. 4

**COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE  
MARCHE  
AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA  
REGOLAMENTO INTERNO**

**Art. 1**

**Premessa**

1 Il Collegio Regionale delle Guide Alpine delle marche, di seguito denominato COREGAI, adotta il presente regolamento interno per il conferimento di incarichi per la collaborazione esterna in conformità a quanto dalle Leggi in materia;

**Art. 2**

**Ambito applicativo**

1

1. il COREGAI provvede all'attuazione delle proprie attività per il tramite degli organi istituzionali e delle risorse tecnico-professionali interne. Il presente titolo disciplina i criteri, i limiti e le modalità per il conferimento a soggetti estranei al COREGAI di incarichi individuali di collaborazione autonoma aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale, da conferirsi ai sensi dell'art. 7, commi 6 e ss. del D.lgs. n. 165/2001;

2. Gli incarichi individuali di collaborazione autonoma aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale, possono essere conferiti :

- a) con contratti di lavoro autonomo a soggetti esercenti attività professionale in via abituale, necessitanti di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;
- b) con contratti di lavoro di natura occasionale a soggetti esercenti l'attività in via occasionale;
- c) con contratti di lavoro di natura coordinata e continuativa a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

3. Il conferimento dei predetti incarichi non comporta in alcun caso l'incardinamento nella struttura organizzativa del COREGAI, né la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, né lo svolgimento di compiti di gestione. Non possono essere affidati incarichi di collaborazione autonoma, aventi ad oggetto attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni ed attività del personale del COREGAI con rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i compiti di gestione e rappresentanza del COREGAI.

4. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Presidente che ha stipulato i contratti.

Le disposizioni del presente titolo, tranne quelle di cui all' art. 16, non si applicano:

- a) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa legale in giudizio dal COREGAI o per le relative domiciliazioni, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità;
- b) agli incarichi professionali consistenti nello svolgimento di attività o adempimenti obbligatori per legge e disciplinati da normative specifiche;



GUIDE ALPINE – MAESTRI DI ALPINISMO  
ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA  
**COLLEGIO REGIONALE MARCHE**

Ente di diritto pubblico istituito dalla Legge 2 gennaio 1989 n.6  
e L.R. 23 gennaio 1996 n. 4

- c) agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché dei componenti del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.

**Art. 3**

**Presupposti di legittimità**

1. L'affidamento a soggetti estranei al COREGAI di incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, può avvenire solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o deliberate dal Direttivo;
2. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, il COREGAI può conferire incarichi ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, in presenza dei presupposti di legittimità di seguito specificati:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dalla legge al COREGAI e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dello stesso COREGAI.;
  - b) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  - c) l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico di collaborazione esterna deve avvenire a seguito di procedura comparativa;
  - d) devono essere preventivamente determinati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione.
3. I suddetti incarichi possono essere conferiti a professionisti iscritti in ordini o albi accertata la maturata esperienza nel settore.
4. Il conferimento a soggetti estranei al COREGAI di incarichi individuali di collaborazione autonoma è consentito soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza della specifica professionalità richiesta.

**Art. 4**

**Limite di spesa**

1. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione autonoma di cui al presente regolamento è determinato, previa approvazione degli iscritti al Collegio, sulla base delle attività di programmazione e previsioni di spesa del COREGAI in sede di assemblea annuale per l'approvazione del bilancio.

**Art. 5**

**Soggetti titolari degli incarichi**

1. Gli incarichi di collaborazione esterna di cui al presente titolo possono essere conferiti ad individui in possesso dei requisiti professionali di cui al precedente art. 2 individuati a seguito di procedura comparativa indetta con avviso pubblico o effettuata tra professionisti iscritti nell'elenco di cui all' art. 9.
2. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che abbiano riportato condanne per i reati di cui alle leggi antimafia o per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego o che siano sottoposti a misure di prevenzione.



GUIDE ALPINE – MAESTRI DI ALPINISMO  
ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA  
**COLLEGIO REGIONALE MARCHE**

Ente di diritto pubblico istituito dalla Legge 2 gennaio 1989 n.6  
e L.R. 23 gennaio 1996 n. 4

3. Ai membri del Direttivo ed ai soggetti che ricoprono incarichi istituzionali all'interno del COREGAI, possono essere attribuiti incarichi di cui al presente titolo in caso di mancata reperibilità di professionisti per assenza di manifestazione di interesse all'avviso pubblico o lettera di invito di cui all'art. 6 o per assenza di nominativi nell'elenco di cui all'art. 9.

Non possono essere attribuiti incarichi di cui al presente titolo ai parenti ed affini entro il terzo grado di coloro che ricoprono la carica di membro del Direttivo del COREGAI ed ai membri del Direttivo di enti, associazioni ed istituzioni, ivi compreso il personale dipendente o volontario, il cui oggetto sociale può essere confuso con quello perseguito dal COREGAI.

4. Gli incarichi di cui al presente titolo possono essere conferiti a dipendenti di Pubbliche Amministrazioni soltanto previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

#### **Art. 6**

#### **Criteri e modalità di conferimento**

1. Il Direttivo del COREGAI individua i collaboratori esterni mediante procedura comparativa indetta con apposita determinazione a contrarre in cui deve:

- a) dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 del presente regolamento;
- b) stabilire i requisiti professionali specifici richiesti per l'affidamento dell'incarico;
- c) stabilire se procedere mediante avviso pubblico, con l'approvazione del relativo schema di avviso, oppure tramite ricorso all'elenco di cui all'art. 9 all'interno del quale individuare i professionisti da invitare ad una procedura comparativa in numero sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto, e comunque non inferiore a tre;
- d) definire i criteri di valutazione in base ai quali effettuare la procedura comparativa nel rispetto di quanto previsto nel successivo Art. 7.

2. Nel caso di ricorso all'elenco di cui al successivo Art. 9 la scelta dei professionisti da invitare alla selezione deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) specifica attinenza delle specializzazioni ed esperienze professionali del soggetto cui conferire l'incarico con la natura e l'oggetto della collaborazione;
- b) principio di rotazione;
- c) necessità di evitare il cumulo di incarichi;

Ai criteri sub b) e c) è possibile derogare solo qualora ricorra una evidente consequenzialità e complementarietà dell'incarico che si intende affidare con altri incarichi già conferiti aventi lo stesso oggetto.

3. L'avviso pubblico o la lettera d'invito, in caso di ricorso all'elenco di cui all'Art. 9, devono indicare:

- l'oggetto e la durata della prestazione richiesta;
- il tipo di rapporto;
- l'ammontare del compenso;
- i requisiti richiesti per l'incarico;
- le modalità e i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
- le modalità della comparazione e l'individuazione dei criteri di valutazione e della corrispondente graduazione in punteggi;



GUIDE ALPINE – MAESTRI DI ALPINISMO  
ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA  
**COLLEGIO REGIONALE MARCHE**

Ente di diritto pubblico istituito dalla Legge 2 gennaio 1989 n.6  
e L.R. 23 gennaio 1996 n. 4

4. A cura del **Direttivo** del COREGAI, l'avviso di selezione è pubblicato, per almeno 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del COREGAI, fatta salva la possibilità, in relazione alla particolare natura della professionalità richiesta, di ricorrere ad ulteriori canali di pubblicità.

**Art. 7**

**Procedura comparativa**

Il Direttivo del COREGAI effettua la comparazione tra i soggetti che abbiano presentato manifestazione di interesse a seguito di avviso pubblico o lettera d'invito, avvalendosi dei criteri di valutazione e della corrispondente graduazione dei punteggi, come definiti nell'avviso o nella lettera d'invito.

Tra i criteri per l'esecuzione della procedura comparativa definiti dal Direttivo ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), dovrà in ogni caso essere ricompresa la valutazione dei seguenti elementi:

- titoli di studio attinenti all'ambito delle prestazioni oggetto dell'incarico che si intende conferire;
- documentate esperienze professionali maturate in attività afferenti o similari rispetto a quelle dell'incarico da affidare come emergenti dal curriculum.

Il Direttivo del COREGAI individua nel soggetto che consegue il punteggio complessivamente più elevato quello cui conferire l'incarico e, nell'ipotesi di parità di punteggio, viene scelto il soggetto più giovane di età.

Il Direttivo del COREGAI provvede con propria delibera ad approvare le risultanze della procedura comparativa, ad affidare l'incarico, ad assumere il relativo impegno di spesa, ad approvare lo schema di contratto che deve contenere gli elementi di cui all'art. 13.

**ART. 8**

**Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa**

Fermo restando quanto previsto dai precedenti artt. 6 e 7, il COREGAI può conferire incarichi di collaborazione in modo diretto, senza esperimento di procedura comparativa, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, quando ricorra una delle seguenti ipotesi:

- a) sia andata deserta la selezione di cui al precedente art. 7;
- b) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da circostanze imprevedibili e non imputabili, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione.

**ART. 9**

**Elenco dei professionisti**

E' costituito un elenco aperto di professionisti che si siano dichiarati disponibili ad assumere incarichi di collaborazione esterna di cui al presente titolo, articolato per categorie, ciascuna corrispondente ad una specifica figura professionale, individuate con delibera del Direttivo responsabile della tenuta dell'Elenco.

Il Direttivo del COREGAI, responsabile della tenuta dell'elenco, ai fini dell'inserimento nello stesso, indice uno specifico avviso pubblico aperto, riportante le modalità per l'iscrizione nell'elenco e i requisiti di accesso corrispondenti a ciascuna categoria.



GUIDE ALPINE – MAESTRI DI ALPINISMO  
ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA  
**COLLEGIO REGIONALE MARCHE**

Ente di diritto pubblico istituito dalla Legge 2 gennaio 1989 n.6  
e L.R. 23 gennaio 1996 n. 4

Al suddetto avviso e ad ogni eventuale successivo aggiornamento o integrazione delle categorie di figure professionali individuate, ovvero dei requisiti di accesso alle stesse, viene data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web istituzionale.

**ART. 10**

**Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco**

I requisiti di accesso alle categorie di figure professionali di cui all'art. 9, che per lo svolgimento degli incarichi è richiesta l'iscrizione in albi o ordini professionali, i soggetti interessati all'iscrizione nell'elenco di cui sopra devono essere in possesso di:

- 1) iscrizione all'albo o ordine professionale relativo alla figura professionale corrispondente alla categoria di riferimento;
- 2) documentata esperienza professionale di almeno 1 anno dall'avvenuta iscrizione all'albo o ordine nel settore di attività relativo alla figura professionale corrispondente alla categoria di riferimento;

per gli incarichi per il cui svolgimento non è richiesta l'iscrizione ad albi o ordini professionali, i soggetti interessati all'inserimento nell'elenco devono essere in possesso di:

- b1) diploma di laurea magistrale o laurea di primo livello relativo alla figura professionale corrispondente alla categoria di riferimento;
- b2) documentata esperienza professionale, di almeno tre anni dal conseguimento del titolo di studio, nel settore di attività relativo alla figura professionale corrispondente alla categoria di riferimento;

per gli incarichi aventi ad oggetto attività rientranti nel campo dei mestieri artigianali, i soggetti interessati all'inserimento nell'elenco devono essere in possesso di:

- c1) documentata esperienza di almeno tre anni maturata nel settore.

**ART. 11**

**Modalità per l'iscrizione nell'Elenco**

I professionisti interessati all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 9 devono presentare apposita istanza per ciascuna delle categorie di figure professionali di proprio interesse, secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico e nei suoi successivi aggiornamenti, avvalendosi dello schema di domanda appositamente predisposto ed allegato all'avviso stesso.

Nella domanda devono essere riportate a pena di esclusione le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

- a) di possedere tutti i requisiti di accesso previsti;
- b) di conoscere ed accettare tutte le disposizioni dell'avviso pubblico e del presente regolamento;
- c) di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti;
- d) di obbligarsi a comunicare tutte le variazioni relative al possesso dei requisiti di accesso previsti nell'avviso pubblico e dal presente regolamento.



GUIDE ALPINE – MAESTRI DI ALPINISMO  
ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA  
**COLLEGIO REGIONALE MARCHE**

Ente di diritto pubblico istituito dalla Legge 2 gennaio 1989 n.6  
e L.R. 23 gennaio 1996 n. 4

A ciascuna istanza deve essere allegato a pena di esclusione il curriculum professionale sottoscritto in ogni pagina.

L'iscrizione nelle categorie dell'elenco o il suo diniego è disposto dal Direttivo del COREGAI responsabile della tenuta dell'elenco entro 60 giorni dalla data di acquisizione dell'istanza al protocollo generale.

L'iscrizione in ciascuna categoria ha la durata di cinque anni, decorsi i quali i professionisti interessati possono presentare nuova domanda di iscrizione.

Il provvedimento di diniego non esclude la possibilità per il professionista interessato di presentare una nuova istanza di iscrizione.

I professionisti iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamenti del proprio curriculum, relativamente alle categorie in cui sono iscritti.

**ART.12**  
**Cancellazione dall'elenco**

E' disposta la cancellazione degli iscritti che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) abbiano senza giustificato motivo rinunciato all'incarico già conferito;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;

L'iscritto cancellato dall'elenco può essere riammesso quando abbia riacquisito i requisiti per l'iscrizione, ovvero nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c), decorsi almeno due anni dalla cancellazione.

**ART. 13**  
**Contratto**

I rapporti tra il COREGAI e i soggetti affidatari degli incarichi di cui al presente regolamento vengono disciplinati mediante apposito contratto che deve contenere:

1. l'indicazione delle generalità del contraente;
2. l'oggetto della prestazione;
3. le modalità di esecuzione e di adempimento;
4. la durata dell'incarico, con l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
5. l'espressa indicazione che l'efficacia del contratto decorre dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del COREGAI;
6. i criteri di determinazione e l'ammontare del compenso, le relative modalità di pagamento;
7. il luogo di svolgimento dell'incarico;
8. i casi specifici in cui il COREGAI ha facoltà di risolvere il contratto, oltre le ipotesi di cui al successivo comma 2;
9. il diritto del COREGAI di utilizzare in modo pieno ed esclusivo i progetti, gli elaborati e quanto altro sia il frutto dell'incarico svolto dal collaboratore esterno;
10. la determinazione di penali pecuniarie e le modalità per la loro applicazione;
11. l'espressa dichiarazione dell'incaricato circa l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 5 del presente regolamento;
12. l'espressa accettazione delle disposizioni del presente regolamento da parte dell'incaricato.



GUIDE ALPINE – MAESTRI DI ALPINISMO  
ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA  
**COLLEGIO REGIONALE MARCHE**

Ente di diritto pubblico istituito dalla Legge 2 gennaio 1989 n.6  
e L.R. 23 gennaio 1996 n. 4

L'incarico non può essere prorogato per lo stesso oggetto se non per motivi eccezionali o sopravvenute esigenze di forza maggiore e comunque per non più di una volta. La proroga dell'incarico non potrà eccedere la durata di un anno.

**ART. 14**

**Espletamento degli incarichi**

Ai fini dell'espletamento dell'incarico il collaboratore esterno può avere accesso agli uffici ed agli atti, nonché all'uso di archivi e strumenti del COREGAI solo previa autorizzazione scritta del Presidente del Consiglio Direttivo che ha conferito l'incarico.

Il COREGAI è sollevato da ogni responsabilità per danni a terzi eventualmente provocati dall'affidatario nello svolgimento dell'incarico.

**ART. 15**

**Compensi degli incarichi**

I compensi degli incarichi devono essere determinati sulla base delle norme vigenti in ciascuno specifico settore, tenuto conto dell'attività oggetto dell'incarico, della qualità e quantità delle attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, ferma restando la necessità che siano proporzionati alle attività da svolgere, nonché alle utilità conseguite dal COREGAI.

La liquidazione del compenso dovuto al collaboratore avverrà a seguito del riscontro dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

Il pagamento del compenso spettante al collaboratore esterno avviene di regola al termine dell'incarico. Nel contratto, tuttavia, può essere espressamente prevista la corresponsione del compenso a scadenze predeterminate, sulla base di idonea relazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento. Il saldo avviene, comunque, al termine dell'incarico.

Il Presidente del Consiglio Direttivo provvederà, al momento dell'adozione dell'atto di liquidazione, alla trasmissione:

- dei provvedimenti di liquidazione del compenso, recanti l'indicazione del soggetto percettore, delle ragioni dell'incarico e dell'ammontare erogato, al responsabile del sito web istituzionale, ai fini della pubblicazione di cui all'art. 16, comma 1, lettera b).
- dei dati necessari al responsabile della trasmissione all'Anagrafe delle Prestazioni per effettuare la comunicazione di cui all'art. 16, comma 2.

I provvedimenti di liquidazione emessi dal presidente del consiglio direttivo sono pubblicati sul sito web istituzionale.

**ART. 16**

**Pubblicità degli incarichi conferiti**



GUIDE ALPINE – MAESTRI DI ALPINISMO  
ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA  
**COLLEGIO REGIONALE MARCHE**

Ente di diritto pubblico istituito dalla Legge 2 gennaio 1989 n.6  
e L.R. 23 gennaio 1996 n. 4

Il COREGAI renderà noti gli incarichi conferiti mediante pubblicazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 14 del Dlgs. n. 165/2001, dell'art. 3, comma 54 della L. n. 244/2007, e art. 15 del Dlgs n. 33/2013 nella sezione dedicata del proprio sito web istituzionale

- nominativo del collaboratore, oggetto dell'incarico, relativo compenso, ai sensi dell'art. 7, comma 6;
- provvedimenti di liquidazione dei compensi corrisposti ai collaboratori esterni,

il COREGAI provvede, tramite il Presidente del Consiglio Direttivo, responsabile della trasmissione all'Anagrafe delle prestazioni, a comunicare semestralmente, ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.lgs. n. 165/2001, in via telematica tramite il sito [www.perlapa.gov.it](http://www.perlapa.gov.it), ai fini del controllo analogo, l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

#### **ART. 17**

##### **Costituzione del nuovo elenco dei professionisti**

Entro 150 giorni dalla entrata in vigore del presente titolo, il Consiglio Direttivo responsabile della tenuta dell'Elenco emana la delibera con cui vengono confermate o individuate le nuove categorie di figure professionali secondo quanto previsto dall'art. 9

Entro i successivi 90 giorni il Consiglio Direttivo responsabile della tenuta dell'elenco, sulla base delle nuove categorie individuate, predispone l'apposita modulistica ed indice l'avviso pubblico per l'iscrizione nel nuovo elenco dei professionisti.

Entro 120 giorni dall'indizione dell'avviso pubblico, il suddetto Direttivo provvede alla costituzione del nuovo elenco sulla base delle domande di iscrizione ammesse entro il termine sopra indicato e ne dispone la pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Nelle more dell'espletamento della procedura descritta nei commi precedenti, è possibile conferire incarichi di collaborazione esterna mediante ricorso al previgente elenco dei professionisti, il quale perde validità a decorrere dalla pubblicazione del nuovo elenco.

#### **ART. 18**

##### **Entrata in vigore**

Il presente titolo viene pubblicato mediante pubblicazione sul sito istituzionale del COREGAI, ed entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogata ogni eventuale, diversa disposizione in materia.